



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dr. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
83	12/04/2017	6	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale", Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13 "Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", Misura 14 "Benessere degli animali" e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la Sottomisura 10.1 e le Misure 13 e 14, e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le Sottomisure 10.1, 15.1 e per la Misura 11 - Campagna 2017.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2017) 1383 del 22/02/2017 ha approvato la modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2014-2020;
- b) con DGR n. 134 del 14/03/2017, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
- c) con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 "*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06) la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;
- d) con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l'incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- e) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
- f) con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di selezione delle Misure 10, 11 e 15, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020, nelle sedute del 16 e 17 marzo 2016;
- g) con Nota prot. n° 2017 0219200 del 24/03/2017 in dirizzata al Comitato di Sorveglianza è stata attivata la procedura scritta per la modifica dei criteri di selezione delle misure del PSR Campania 2014/2020, inclusa la Misura 14;

VISTO:

- a) il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- f) il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli

- organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- g) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - h) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza,
 - i) il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - j) il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - k) il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
 - l) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - m) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - n) il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 - o) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - p) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
 - q) il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - r) Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- s) il D. M. del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°2490 del 25 gennaio 2017 – *Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2017;

RICHIAMATO

- a) il Decreto Regionale Dirigenziale n°22 del 06/02/2017 che approva il “*Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori*” e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;
- b) il Decreto Regionale Dirigenziale n°82 del 06/04/2017 che approva la revisione delle *Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti connessi alla superficie e/o agli animali*;

ATTESO che è in itinere il provvedimento regionale che definisce le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure connesse alla superficie e/o agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 gennaio 2017 n°2490;

PRESO ATTO della Circolare AgEA prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 – Istruzioni Operative n. 14, ad oggetto: “*Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2017*”;

CONSIDERATO che occorre:

- a) stabilire le modalità di accesso alle Misure 13 e 14 ed alla Sottomisura 10.1 del PSR Campania 2014/2020 e consentire, per le stesse Misure e Sottomisure, la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per la campagna 2017;
- b) consentire, altresì, per la Misura 11 e per le Sottomisure 10.1 e 15.1, al fine di assicurare il legittimo affidamento dei potenziali beneficiari, la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni – campagna 2017, subordinandone l'ammissibilità all'esito delle istruttorie delle domande di sostegno / pagamento presentate nella campagna 2016, non essendo ancora disponibile sul portale SIAN la procedura per l'istruttoria ed il pagamento;
- c) precisare che la dotazione finanziaria per la misura 15.1 e la misura 11 potrebbe non essere completamente esaustiva e che tale carenza comporterebbe l'obbligo di selezionare i beneficiari che hanno presentato le istanze nel 2016. Tale selezione, espletata secondo i criteri previsti dal bando del 2016, avrebbe ripercussioni sulla campagna 2017 in quanto i beneficiari non potrebbero che essere quelli individuati a seguito della selezione della campagna 2016 .
- d) fissare i termini ultimi per la presentazione delle diverse tipologie di domanda in coerenza con la regolamentazione comunitaria e secondo quanto puntualmente indicato nelle citate “*Istruzioni Operative n. 14*”;

PRECISATO che, in caso di mancata ammissione al finanziamento delle domande presentate nella campagna 2016, non saranno considerate ammissibili le domande di conferma impegni presentate nella campagna 2017 e che, dunque, nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti, che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo;

ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale 52 06, di seguito elencati:

- a) Bando di attuazione della sottomisura 10.1 predisposto dalla UOD 05
- b) Bando di attuazione della misura 11 predisposto dalla UOD 05

- c) Bando di attuazione della misura 13 predisposto dalla UOD 05
- d) Bando di attuazione della misura 14 predisposto dalla UOD 12
- e) Bando di attuazione della sottomisura 15.1 predisposto dalla UOD 07

EVIDENZIATO che per la Misura 14 i criteri di selezione indicati nel bando potrebbero subire modifiche all'esito della procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza, avviata con nota prot. n° 2017 0219200 del 24/03/2017, e che, in tal caso, di tali eventuali modifiche sarà data tempestiva ed adeguata pubblicità nei modi e nei termini di legge;

DATO ATTO che:

- a) sia le domande di sostegno / pagamento, sia le domande di pagamento per la conferma impegni, devono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali – UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Direzione Generale 52 06 detentori del fascicolo, e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;
- b) il modello stampato da sistema, sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste dalle citate circolari "Istruzioni Operative n. 14" e, successivamente, rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, deve pervenire alle UOD STP competenti per territorio (indicate nella sottostante tabella) unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla documentazione prevista dai bandi; la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta in caso di adesione alla misura 13 che prevede una procedura di istruttoria automatizzata;

<i>UOD competente</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Recapiti</i>
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

RILEVATO che AgEA, con le citate Istruzioni Operative n°14/2017

- a) ha indicato i seguenti termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017:
 - **15 maggio 2017** come termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo

al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, sono irricevibili;

- **31 maggio 2017** come termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, sono irricevibili;

- b) ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento e delle altre tipologie di domande / comunicazioni previste per la campagna 2017 ed ha fornito le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare i seguenti bandi, predisposti dalle competenti UOD della Direzione Generale 52 06 che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

- *Bando di attuazione della sottomisura 10.1 predisposto dalla UOD 05*
- *Bando di attuazione della misura 11 predisposto dalla UOD 05*
- *Bando di attuazione della misura 13 predisposto dalla UOD 05*
- *Bando di attuazione della misura 14 predisposto dalla UOD 12*
- *Bando di attuazione della sottomisura 15.1 predisposto dalla UOD 07*

2. di fissare, sia per le domande di sostegno / pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2017:

- al **15 maggio 2017** il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di pagamento; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, sono irricevibili;
- al **31 maggio 2017** il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, sono irricevibili;
- alle ore 12.00 del **7 luglio 2017**, limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1, il termine ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale documentazione prescritta dai bandi, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre il termine indicato;

3. di rinviare alla circolare AgEA prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 (Istruzioni Operative n. 14) per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di sostegno / pagamento e le modalità e i termini per la presentazione delle altre domande e comunicazioni previste per la campagna 2017, nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;

4. di incaricare la UOD 52.06.09 della divulgazione dei contenuti degli avvisi e dei termini di attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
5. di trasmettere il presente decreto:
 - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - alle UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
 - ad AGEA-Organismo Pagatore;
 - al BURC per la pubblicazione.

Diasco

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 10.1

Tipologia d'intervento 10.1.1 “Produzione integrata”

Tipologia d'intervento 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica”

Tipologia d'intervento 10.1.3 “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”

Tipologia d'intervento 10.1.4 “Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica”

Tipologia d'intervento 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9 e artt. 47, 48 e 49;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14-15;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;

- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- D.Lgs n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012, fatta esclusione dei materiali assimilati ai letami di cui all’articolo 2 lettera e punti 1, 2, 3, 4;
- Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- Legge 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 e smi (riproduzione animale);
- DM 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, come definiti dall’art. 4 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013.

Solo per l’azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

Enti pubblici che conducono aziende agricole.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La sottomisura 10.1, attuata nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, in conformità all’art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia operazioni a sostegno di metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio naturale, per le quali è richiesta l’adozione di tecniche specifiche che vanno oltre la pratica ordinaria.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni volontari aggiuntivi assunti dal beneficiario per 5 anni, specifici per ogni tipologia d’intervento, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui ai DM del 18 novembre 2014 n. 6513 e dettagliati con il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420 nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno. Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro il termine stabilito con il provvedimento dell’Autorità di Gestione del PSR di approvazione annuale dell’avviso; il mancato rispetto di questo obbligo potrà comportare anche la decadenza dall’aiuto, fino al recupero degli eventuali importi già versati, nei casi previsti dalla normativa.

La sottomisura è articolata in 5 tipologie d’intervento che di seguito sono correlate alle focus area corrispondenti:

- a. tipologia d'intervento 10.1.1 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- b. tipologia d'intervento 10.1.2 - Focus area: 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- c. tipologia d'intervento 10.1.3 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- d. tipologia d'intervento 10.1.4 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- e. tipologia d'intervento 10.1.5 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La sottomisura si applica sull'intero territorio della Regione Campania.

La spesa pubblica totale prevista per la Misura 10, che è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013, è attualmente pari a 209 Ml euro, di cui 129,47 Ml euro a carico dell'UE. La dotazione totale, fatte salve le variazioni finanziarie della misura e tolto le risorse destinate alla sottomisura 10.2 ed ai trascinamenti, è destinata alla copertura delle spese per gli impegni richiesti nella campagna 2016 che risulteranno ammessi a conclusione delle istruttorie, non ancora definite e per nuovi impegni di cui al presente bando, attribuendo se del caso le priorità negli elenchi dei beneficiari, ad eventuale esaurimento delle risorse.

Pertanto, sono aperti i termini di presentazione delle domande, sia per le conferme degli impegni sottoscritti con le domande presentate nella precedente annualità (domande di pagamento), sia per le richieste di adesione iniziale agli impegni (domande di sostegno e pagamento), condizionate tuttavia alla presa d'atto che i pagamenti sono subordinati all'ammissione al sostegno e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari.

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per Gruppo di coltura per l'intero periodo di impegno di 5 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Solo per la tipologia 10.1.5, il pagamento è commisurato al numero di capi adulti allevati delle razze minacciate di abbandono.

Se vengono combinate diverse tipologie sulla stessa superficie, il sostegno per la combinazione indicato alle pertinenti sezioni risulta dallo specifico calcolo ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014; anche in presenza di cumulabilità di tipologie di intervento e azioni della misura 10, il sostegno è limitato dai massimali previsti nell'allegato II del Regolamento UE 1305/2013:

- € 600 (*) per ettaro/anno per colture annuali;
- € 900 (*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;
- € 450 (*) per ettaro/anno per gli altri usi della terra;

- € 200 (*) per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

I pagamenti previsti dalla misura 10 sono combinabili con le indennità di cui alla misura 13.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i. in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, con la sola eccezione della tipologia d'intervento 10.1.5.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

4. Tipologia di intervento

4.1 Tipologia d'intervento 10.1.1 - "Produzione integrata"

4.1.1 Descrizione tipologia d'intervento

Si tratta del sostegno all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" vigenti approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 19/07/2011 e aggiornati con i decreti regionali dirigenziali n. 50 del 02/02/2015, n. 19 del 24/03/2016, n. 4 del 07/02/2017 e s.m.i. ed integrati dalle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui al decreto regionale dirigenziale n. 11 del 08/03/2016 e s.m.i. disponibili sul sito della regione Campania all'indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20%, fermo restando la superficie complessiva del corpo sotto impegno.

4.1.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

Possono beneficiare del sostegno della tipologia, le persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Nel caso in cui il titolo posseduto al momento della domanda di adesione iniziale all'impegno non copra l'intero periodo vincolativo quinquennale, potrà essere effettuata la regolarizzazione documentale, in stretto collegamento con il titolo presentato, entro un anno dalla scadenza per

la presentazione tardiva delle domande.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, negli elenchi delle istanze presentate, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende agricole le cui superfici ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e smi (punteggio massimo = 60 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree ZVN;	60
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree ZVN;	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree ZVN	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner);	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16	0

4.1.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

1. Fertilizzazione

Obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo

Rispetto delle “Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture” vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle soglie d'intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;

2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana).

3. Irrigazione

Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.

4. Gestione suolo

Registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%

sono consentite:

- per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione;

- per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;

4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;

4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

5. Avvicendamento colturale

Predisposizione del piano colturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell'avvicendamento colturale di cui ai "disciplinari di produzione integrata".

6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

7. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

Acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie (punto A.3.7 del PAN), entro due anni dalla scadenza per la presentazione tardiva della domanda di sostegno e pagamento.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici dei corpi aziendali sotto impegno, anche se utilizzati per colture ed usi per i quali non è previsto il pagamento, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i disciplinari di produzione integrata, in particolare le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e le indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. Al fine di dimostrare la corretta applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali, ai sensi del decreto regionale n. 4 del 07/02/2017 potranno essere acquisiti gli esiti delle verifiche svolte dagli organismi di controllo per la certificazione nell'ambito del sistema di qualità di cui alla L. n. 4 del 3 febbraio 2011.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

4.1.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.1 esclusivamente le colture inserite nei disciplinari di produzione integrata e corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchino, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, triticale
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, veccia, mais da foraggio
Floricole	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

	Tutte le macroaree €/ha	Macroaree A e B €/ha	Macroaree C e D €/ha
Olivo	394		
Vite	727		
Fruttiferi maggiori		777	730
Fruttiferi minori		900	632
Ortive		461	228
Officinali	286		
Cerealicole	128		
Industriali	600		
Foraggere	186		
Floricole	600		
IV gamma	334		

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 non sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11.

La quantificazione economica emergente dalla compatibilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento della sottomisura 10.1 è inserita nei successivi paragrafi per le altre tipologie dove è riportato anche il pagamento compensativo combinato.

I pagamenti sopra indicati non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE

1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento. Pertanto, i prodotti che riportano l'indicazione di uso della coltura come superficie EFA sono esclusi dai prodotti richiedibili.

4.1.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve richiedere il punteggio per i seguenti criteri:

- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e smi;
- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione).

4.2 Tipologia d'intervento 10.1.2 - "Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica"

4.2.1 Descrizione tipologia d'intervento

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

- azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno;
- azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative. Ai fini della presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo, alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20% per la tipologia 10.1.2.2.

4.2.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. Nel caso in cui il titolo posseduto al momento della domanda di adesione iniziale all'impegno non copra l'intero periodo vincolativo quinquennale, potrà essere effettuata la regolarizzazione documentale, in stretto collegamento con il titolo presentato, entro un anno dalla scadenza per la presentazione tardiva delle domande.

Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, negli elenchi delle istanze presentate, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

Azione 10.1.2.1

Descrizione della priorità	Modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende ricadenti nelle Macroaree B e C, individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR. (punteggio massimo = 60 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	60
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	20
	SAU richiesta al pagamento non ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner);	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1 e/o 16.5 della misura 16	0

Azione 10.1.2.2

Descrizione della priorità	Modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende ricadenti nelle Macroaree B e C individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR. (punteggio massimo = 40 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	40
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	20
	SAU richiesta al pagamento non ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	0
Aziende con superfici in pendenza. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree della Macroarea B e/o della Macroarea C, individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR e abbiano terreni in pendenza (punteggio massimo = 20 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o C con pendenza media superiore o uguale al 10%	20
	SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C con pendenza media inferiore al 10%	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1 e/o 16.5 della misura 16	0

4.2.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

1. Apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
 - 1a) distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro che corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno;
 - 1b) frazionare l'apporto di ammendante negli anni, secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, e aggiornato nelle conferme annuali, per almeno n. 3 apporti in 5 anni, di cui il primo entro il primo anno dell'impegno, il secondo entro il terzo anno ed il terzo entro il quinto anno;
 - 1c) rispettare, nelle distribuzioni annuali, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;
 - 1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;
 - 1e) eseguire le analisi del terreno relative alla tessitura e al carbonio organico, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento, metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per tutto il periodo dell'impegno;
 - 1f) compilare il registro delle operazioni culturali.
2. Apporto di letame: per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del D. Lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006.
 - 2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica);
 - 2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;
 - 2c) eseguire l'analisi del terreno relativa all'azoto totale, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per almeno 5 anni.

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

I due impegni sono incompatibili tra di loro.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

- 1a) effettuare la semina su sodo ovvero la lavorazione a bande (*strip till*);
- 1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento e asportazione, con l'applicazione di lavorazioni molto ridotte che favoriscono la miscelazione dei residui colturali nei primissimi centimetri di suolo; è consentito il pascolo;
- 1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;
- 1d) aggiornamento annuale del piano colturale;
- 1e) registrazione delle pratiche colturali.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici dei corpi aziendali sotto impegno, anche se utilizzati per colture ed usi per i quali non è previsto il pagamento, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.2.4 Entità del premio e combinabilità

Azione 10.1.2.1

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.2.1 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Culture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchino, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, tritiale
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, veccia, mais da foraggio
Floricole	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Impegno: Spandimento ammendante commerciale compostato €/ha	Impegno: Spandimento letame maturo €/ha
78	65

Per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla tipologia 10.1.1, i calcoli degli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le Macroaree €/ha	Macroarea A e B €/ha	Macroarea C e D €/ha
olivo	459		
vite	792		
fruttiferi maggiori		842	795
fruttiferi minori		900	697
ortive		526	293
officinali	351		
cerealicole	193		
industriali	600		
foraggiere	251		
floricole	600		
IV gamma	399		

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.2.1 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.2.1, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.1 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.1 con la tipologia 11.2.1 €/ha
olivo	65	887	664
Vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori	65	965	965
Ortive, officinali, industriali	65	665	665
cerealicole	65	465	394
Foraggiere escluso pascolo	65	519	424

*da richiedere sulla misura 10

Azione 10.1.2.2

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.2.2 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, tritiale
Foraggiere (a ciclo annuale)	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, vecchia, mais da foraggio

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Impegno: Semina su sodo €/ha	Impegno: Lavorazione a bande €/ha
Cerealicole	162	101
Foraggiere (a ciclo annuale)	468	370

Per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.2 ed alla tipologia 10.1.1, i calcoli degli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le Macroaree
Cerealicole	229
Foraggiere (a ciclo annuale)	556

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.2.2 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.2.2, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.2 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.2 con la tipologia 11.2.1 €/ha
Cerealicole	101	501	430
Foraggiere escluso pascolo	370	824	729

*da richiedere sulla misura 10

I pagamenti della tipologia 10.1.2 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento. Pertanto, i prodotti che riportano l'indicazione di uso della coltura come superficie EFA sono esclusi dai prodotti richiedibili.

4.2.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. “Documentazione richiesta e dichiarazioni”, per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve richiedere il punteggio per i seguenti criteri:

- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle Macroaree B e C individuate nell’Allegato Territorializzazione del PSR;
- SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o C, con pendenza media superiore o uguale al 10% (solo per l’azione 10.1.2.2);
- Azienda ammessa in qualità di partner all’azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l’ufficio di approvazione).

Il beneficiario deve, inoltre, allegare la documentazione indicata per ciascun impegno specifico cui aderisce:

- aggiornamento annuale del piano di spandimento degli ammendanti (solo per l’impegno apporto ammendanti dell’azione 10.1.2.1);
- piano di spandimento del letame (solo per l’impegno apporto letame dell’azione 10.1.2.1);
- copia dei dati delle analisi del terreno relative alla tessitura e al carbonio organico (solo per l’impegno apporto ammendanti dell’azione 10.1.2.1);
- copia dei dati delle analisi del terreno relative all’azoto totale (solo per l’impegno apporto letame dell’azione 10.1.2.1);
- piano colturale annuale aggiornato, dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio (solo per l’azione 10.1.2.2).

4.3 Tipologia d’intervento 10.1.3 - “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”

4.3.1 Descrizione tipologia d’intervento

Per questa tipologia d’intervento con presente bando sono attivate le azioni:

- azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica;
- azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell’habitat 6210.

Esse concorrono in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e cambiamento climatico e sono attivate esclusivamente per le superfici ricadenti in aree Natura 2000.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 %.

4.3.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale e ricadenti nella rete Natura 2000, ai beneficiari che:

- coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. Nel caso in cui il titolo posseduto al momento della domanda di adesione iniziale all’impegno non copra l’intero periodo vincolativo quinquennale, potrà essere effettuata la regolarizzazione documentale, in stretto collegamento con il titolo presentato, entro un

anno dalla scadenza per la presentazione tardiva delle domande.

Per l'azione 3.3 l'ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un'intera particella catastale investita a colture cerealicole/foraggere.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, negli elenchi delle istanze presentate, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

Azione 10.1.3.2 /Azione 10.1.3.3

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende in zone svantaggiate. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999, (punteggio massimo = 80 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	80
	SAU richiesta al pagamento, ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	45
	SAU richiesta al pagamento, non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	0
Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a risorse idriche sotterranee in condizioni non buone. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità del territorio regionale alla qualità delle Risorse idriche sotterranee (sensibilità 7), individuate nel Rapporto Ambientale allegato al PSR (punteggio massimo = 18 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	18
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	7
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	0
Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali in condizioni non buone. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità del territorio regionale alla qualità delle Risorse idriche superficiali (sensibilità 8), individuate nel Rapporto Ambientale allegato al PSR (punteggio massimo = 2 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	2
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	1
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	0

4.3.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

Azione 10.1.3.2

1. Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

- 1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non prima del 15 marzo dell'anno successivo a quello della semina;
- 1b) Registrazione delle operazioni colturali.

Azione 10.1.3.3

1. Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella rete Natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6210

- 1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
- 1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- 1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
- 1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/Ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/Ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici sotto impegno devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.3.4 Entità del premio e combinabilità

Azione 10.1.3.2

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.3.2 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Culture
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, triticale
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, veccia, mais da foraggio

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Superfici Natura 2000 €/ha
Cerealicole	127
Foraggere (a ciclo annuale)	250

Per il beneficiario che aderisca all'azione 10.1.3.2 ed alla tipologia 10.1.1, gli importi calcolati dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Superfici Natura 2000 €/ha
Cerealicole	255
Foraggere (a ciclo annuale)	436

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.3.2 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.3.2, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.3.2 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.3.2 con la tipologia 11.2.1 €/ha
Cerealicole	53	453	382
Foraggere escluso pascolo	179	633	538

*da richiedere sulla misura 10

Azione 10.1.3.3

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.3.3 esclusivamente le superfici di intere particelle catastali coltivate a seminativi e sottratte all'avvicendamento.

I pagamenti annuali sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Superfici Natura 2000 €/ha
Pascolo, prato pascolo, prato	447

Gli impegni per la tipologia di intervento 10.1.3.3 sono compatibili con l'adesione alla tipologia di intervento 10.1.1. Non ci può essere sovrapposizione di pagamenti per le stesse superfici.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la tipologia di intervento 11.1.1.

I pagamenti della tipologia 10.1.3 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce.

4.3.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve richiedere il punteggio per i seguenti criteri:

- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;
- SAU richiesta al pagamento ricadente per il _____% in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR;
- SAU richiesta al pagamento ricadente per il _____% in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR.

4.4 Tipologia d'intervento 10.1.4 - "Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica"

4.4.1 Descrizione tipologia d'intervento

La tipologia di intervento mira a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

4.4.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

Il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Nel caso in cui il titolo posseduto al momento della domanda di adesione iniziale all'impegno non copra l'intero periodo vincolativo quinquennale, potrà essere effettuata la regolarizzazione documentale, in stretto collegamento con il titolo presentato, entro un anno dalla scadenza per la presentazione tardiva delle domande.

Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 10.2.1.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, negli elenchi delle istanze presentate, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Si valuta se l'azienda agricola partecipa ad un progetto collettivo di cui alla Misura 16.1, 16.4, 16.5 (punteggio massimo = 60 punti)	Il beneficiario aderisce in qualità di partner dell'azienda ad un progetto collettivo ammesso nell'ambito della Misura 16, sulle tematiche pertinenti alle varietà locali a rischio di estinzione	60
	Il beneficiario non partecipa ai progetti collettivi di cui alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5	0
Aziende in aree a vario titolo protette Si valuta se la SAU oggetto di aiuto ricade in aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000 (punteggio massimo = 40 punti)	SAU oggetto di aiuto ricadente anche parzialmente in aree protette	40
	SAU non ricadente in alcuna area protetta	0

4.4.3 Impegni e altri obblighi

Impegni

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione

Descrizione impegno: utilizzo esclusivo sulla superficie oggetto di impegno delle varietà locali di cui alle seguenti tabelle:

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione			
coltura	varietà locale	coltura	varietà locale
<i>Aglione</i>	Schiacciato	<i>Lattuga</i>	Napoletana
<i>Aglione</i>	Tondo di Torella	<i>Lenticchia</i>	Di Colliano
<i>Carciofo</i>	Montoro	<i>Mais</i>	Bianco di Acerra
<i>Cavolo</i>	Torzella riccia	<i>Mais</i>	Spiga Bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo dell'Olio	<i>Mais</i>	Spiga napoletana bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo San Pasquale	<i>Mais</i>	Spiga napoletana rossa
<i>Cetriolo</i>	Cetriolino sarnese	<i>Mais</i>	Spiga rossa
<i>Cece</i>	Campuotolo	<i>Mais</i>	Spogna bianca
<i>Cece</i>	Castelcivita	<i>Melanzana</i>	A grappolo
<i>Cece</i>	Di Caposele	<i>Melanzana</i>	Violetta tonda
<i>Cece</i>	Di Cicerale	<i>Melone</i>	Nocerino-sarnese
<i>Cece</i>	Di Guardia dei Lombardi	<i>Peperone</i>	Cazzone giallo
<i>Cece</i>	Nero di Caposele	<i>Peperone</i>	Cazzone rosso
<i>Cece</i>	Di Sassano	<i>Peperone</i>	Cornetto di Acerra rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Dei Campi Flegrei	<i>Peperone</i>	Corno di capra giallo
<i>Cicerchia</i>	Di Calitri	<i>Peperone</i>	Corno di capra rosso
<i>Cicerchia</i>	Di Caposele	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana liscia
<i>Cicerchia</i>	Di Carife	<i>Peperone</i>	Papacella rossa di Gesualdo
<i>Cicerchia</i>	Di Castelcivita	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana gialla
<i>Cicerchia</i>	Di Colliano	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana rossa
<i>Cicerchia</i>	Di Grottaminarda	<i>Peperone</i>	Peperone corno (Crusca)
<i>Cicerchia</i>	Di San Gerardo	<i>Peperone</i>	Sassaniello rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Di San Rufo	<i>Pomodoro</i>	Cannellino flegreo
<i>Cipolla</i>	Febbrarese	<i>Pomodoro</i>	Cento scocche
<i>Cipolla</i>	Marzatica	<i>Pomodoro</i>	Guardiolo
<i>Cipolla</i>	Vatolla	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (Pollena)
<i>Fagiolo</i>	A formella	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (vesuviano)
<i>Fagiolo</i>	Bianco di Montefalcone	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino giallo
<i>Fagiolo</i>	Della Regina	<i>Pomodoro</i>	Piennolo rosso
<i>Fagiolo</i>	Dente di morto	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino di collina
<i>Fagiolo</i>	Occhio nero alto Sele	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di Montecalvo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di S. Bartolomeo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello di Pimonte	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino Reginella
<i>Fagiolo</i>	Screziato Impalato	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano 20 SMEC
<i>Fagiolo</i>	Tondino bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano (ecotipi)
<i>Fagiolo</i>	Tondino di Villaricca	<i>Pomodoro</i>	Quarantino grande
<i>Fagiolo</i>	Tondo bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Quarantino piccolo
<i>Fagiolo</i>	Zampognaro d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Seccagno
<i>Fagiolo</i>	Zolfariello	<i>Pomodoro</i>	Vesuviano
<i>Fagiolo</i>	Della Regina di Gorga	<i>Pomodoro</i>	Fiaschello battipagliese
<i>Fava</i>	A corna	<i>Zucca</i>	Napoletana tonda
<i>Patata</i>	Riccione o (Riccione) di Napoli	<i>Zucchini</i>	Cilentano

Risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione					
FRUTTIFERI - ELENCO VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE					
MELO	ALBICOCCO		CILIEGIO	PESCO	SUSINO
Acquata	Abate	Portuallara	Antuono	Angelo marzocchella	Biancolella di Ottaviano
Agostinella rossa	Abatone	Presidente	Bologna	Bellella di Melito	Botta a muro bianca
Aitaniello	Acqua di Serino	Puscia	Campanarella	Ciccio Petrino	Coglie 'e piecuro nere
Ambrosio	Antoniano	Puzo	Camponica	Lampetella	Core
Ananassa	Aronzo	Resina	Casanova	Picarella	Del Carmine
Arancio	Boccuccia			Rossa tardiva di Caiazzo	
Arito	Grossa	Russulella	Cavaliere	Zingara nera	Di Spagna
Austegna	Cafona III	San Francesco	Cervina		Fele
Austina	Campana	San Giorgio	Cornaioia		Fiaschetta
	Cardinale	Sant'Antonio	Culacchia		Fiocco bianco
Cancavone	Carpona	Scassulillo	Cuore		Genova giallo - verde
Cannamela	Cerasiello	Scecquagliella II	Della calce		Marchigiana
Cape 'e ciuccio	Cerasiello II	Schiavona	Don Vincenzo		Mbria
Carne	Cerasona	Scialò	Lattacci		Melella
Cerrata	Cristiana	Secondina	Limoncella		Occhio di bue
Chianella	Diavola	Setacciara	Maggiaiolella		Ottavianese
Cusanara	Don Aniello	Signora	Marfatana		Pannanorese
Del pozzo	Don Gaetano	Silvana	Melella		Pappagona gialla
Fierro	Fronne Fresche	Sonacampana	Montenero		Pappagona verde
Fragola	Giorgio 'a		Mulegnana nera		
	Cotena	Sorrentino	Mulegnana		Pezza rossa
Latte	Limoncella	Stella	riccia		Preta 'e zucchero
Lazzarola	Lisandrina	Stradona	Napoletana		Prunarina
Martina	Macona	Taviello	Paccona		Rachele
Melone	Maggese	Tre P	Pagliarella		Riardo
Morra	Magnalona	Vicario	Passaguai		Santa Maria
Paradiso	Mammana	Vicenzo 'e Maria	Patanara		Santa Paola
Parrocchiana	Montedoro	Zeppa 'e Sisco	Pomella		Scauratella
Prete	Monteruscello	Zeppona	Regina		Turcona
Re	Nanassa	Zi Ramunno	Regina del mercato		
S. Francesco	Nennella		S. Giorgio		
S. Giovanni	Nonno		S. Michele		
S. Nicola	Ottavianese		Sant'Antonio		
Sole	Palummella II		Santa Teresa		
Suricillo	Panzona		Sbarbato		
Tenerella	Paolona		Silvestre		
Trumuntana	Pazza		Zuccarenella		
Tubiona	Pelese Corraale				
	Pelese di				
Vivo	Giovaniello				
Zampa di cavallo	Piciona				
Zitella					

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici sotto impegno, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

4.4.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.4 esclusivamente le colture presenti nelle tabelle con gli ecotipi locali a rischio di estinzione e corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Fruttiferi	Pesco, albicocco, melo, ciliegio, susino
Ortive	Aglione, carciofo, cavolo, cetriolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, zucca, zucchino
Mais	Mais
Leguminose da granella	Cece, lenticchia, cicerchia, fava

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha
Fruttiferi	900
Ortive e mais	600
Leguminose da granella	558

Il beneficiario che aderisca alla tipologia 10.1.4 può aderire con la stessa superficie alla tipologia 10.1.1; gli importi dei pagamenti che si combinano con questa tipologia fino al massimale previsto dall'allegato II del Reg. UE 1305/2013 sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha	Tutte le macroaree - pagamento combinato ricodotto al massimale €/ha
Fruttiferi	900	900
Ortive e mais	600	600
Leguminose da granella	475	600

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.4 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca alla tipologia 10.1.4 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti da richiedere sulla 10.1.4 sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui alla tipologia 10.1.4, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha
Fruttiferi	900
Ortive, mais	600
Leguminose da granella	475

*da richiedere sulla misura 10

I pagamenti della tipologia 10.1.4 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce.

4.4.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve richiedere il punteggio per i seguenti criteri:

- Beneficiario ammesso in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione, la tematica pertinente alle varietà locali a rischio di estinzione);
- SAU richiesta a pagamento ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

Inoltre, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione di rinuncia ad ogni rimborso nell'ambito di attività finanziate dalla sottomisura 10.2.1;
- attestazione relativa alla/e varietà locali richiesta/e iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

4.5 Tipologia d'intervento 10.1.5 - "Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono"

4.5.1 Descrizione tipologia d'intervento

Tale tipologia di intervento è finalizzata a scongiurare la minaccia di perdita di erosione genetica del patrimonio di biodiversità animale, attraverso un sostegno all'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

La durata degli impegni è quinquennale.

4.5.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Nel caso in cui il titolo posseduto al momento della domanda di adesione iniziale all'impegno non copra l'intero periodo vincolativo quinquennale, potrà essere effettuata la regolarizzazione documentale, in stretto collegamento con il titolo presentato, entro un anno dalla scadenza per la presentazione tardiva delle domande.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Se del caso, negli elenchi delle istanze presentate, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 (punteggio massimo = 60 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	60
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16	0
Aziende in aree a vario titolo protette (punteggio massimo = 40 punti)	SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto ricade, anche parzialmente, in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000);	40
	SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto non ricade in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	0

4.5.3 Impegni e altri obblighi

Impegni

- 1) Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici.
- I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze a rischio di seguito riportate:
 -

	Razze autoctone
Caprini	Cilentana, Napoletana, Valfortorina
Bovini	Agerolese
Ovini	Laticauda, Bagnolese, Matesina
Suini	Casertana
Equini	Napoletano, Salernitano, Persano

- 2) Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno.
Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati, al fine di contrastare l'abbandono delle razze minacciate, oggetto di impegno;
- 3) Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.
I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico;
- 4) Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.
- Se necessario, fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA, ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali e per tutti gli animali allevati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

4.5.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.5 esclusivamente i capi adulti delle "razze autoctone", indicate al precedente paragrafo "Impegni".

I pagamenti annuali per le razze ammissibili sono riportati di seguito:

Razze autoctone (solo capi adulti)	€/UBA
Tutti i gruppi di razze	200

Il beneficiario non può ricevere gli importi corrispondenti ad aiuti definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, per i capi oggetto di impegno. Pertanto, tali aiuti sono decurtati ai beneficiari dai pagamenti calcolati per l'adesione alla tipologia 10.1.5.

4.5.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve richiedere il punteggio per i seguenti criteri:

- Beneficiario ammesso in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione, la tematica pertinente alle varietà locali a rischio di estinzione);
- SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

Inoltre, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- attestazione relativa ai capi adulti iscritti al rispettivo registro anagrafico/libro genealogico.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di sostegno e pagamento/di pagamento relative alla prima adesione/conferma, di seguito tutte indicate come domande, deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico*") delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

Pertanto, fermo restando la possibilità di variazione dei termini indicati a seguito di successivi provvedimenti, le domande per l'anno 2017 devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC **entro il 15 maggio 2017**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine (9 giugno 2017), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 9 giugno 2017 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio, entro il termine perentorio pertanto stabilito nel decreto di approvazione del presente bando.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data della ricevuta o il protocollo unico regionale.

La domanda presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
Servizio territoriale provinciale di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54 Pec: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Benevento	Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento Tel. 0824 483111 Pec: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 554219 Pec: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli Tel. 081 7967272 – 73 Pec: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111 Pec: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

6. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

7. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

8. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto

specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

9. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni operative AGEA n. 14 del 27 marzo 2017.

Il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, secondo lo schema di cui all'allegato 1:

- una espressa dichiarazione di essere a conoscenza che l'importo disponibile delle risorse finanziarie può subire modifiche e che, pertanto, la propria richiesta è condizionata alla presa d'atto che i pagamenti sono subordinati all'ammissione all'aiuto e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari;
- le dichiarazioni aggiuntive specifiche indicate per le diverse tipologie di intervento, allegando la documentazione ivi prevista.

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e smi. La mancata firma comporta il rigetto della domanda.

10. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento sono:

- per il presente bando, il responsabile centrale della sottomisura 10.1: (Antonella De Marinis 081/7967430, e-mail antonella.demarinis@regione.campania.it);
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della sottomisura 10.1 di Avellino (Angelo Petretta 0825/765634, e-mail angelo.petretta@regione.campania.it), di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail servizio.cepica@regione.campania.it), di Caserta (Vincenzo Carfora 0823/554296, e-mail vincenzo.carfora@regione.campania.it), di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it), di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it).

11. Disposizioni generali

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dal bando regionale.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 10 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf.

Schema allegato 1

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 – M10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”- sottomisura 10.1 – tipologia di intervento

Numero di domanda

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____
il _____ C.F. _____

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

- ☐ di essere a conoscenza che l'importo disponibile delle risorse finanziarie può subire modifiche e che, pertanto, la propria richiesta è condizionata alla presa d'atto, con la presente dichiarazione, che i pagamenti sono subordinati all'ammissione all'aiuto e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari;
- ☐ di richiedere l'attribuzione delle priorità, come indicato nel prospetto seguente:

PRIORITA'	Tipologia (specificare)	Contrassegnare, se ricorre
UBICAZIONE AZIENDALE		
Le superfici aziendali ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e smi, cioè con SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree ZVN	☐ Tipologia 10.1.1	☐
Le superfici aziendali ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e smi, cioè con SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree ZVN	☐ Tipologia 10.1.1	☐
Le superfici aziendali ricadono Macroree B e C, individuate nell'allegato territorializzazione del PSR, cioè con SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	☐ Tipologia 10.1.2.1	☐
	☐ Tipologia 10.1.2.2	☐
Le superfici aziendali ricadono Macroree B e C, individuate nell'allegato territorializzazione del PSR, cioè con SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	☐ Tipologia 10.1.2.1	☐
	☐ Tipologia 10.1.2.2	☐
Le superfici aziendali che ricadono nelle Macroree B e C, individuate nell'allegato territorializzazione del PSR, cioè con SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C, con pendenza media superiore o uguale al 10%	☐ Tipologia 10.1.2.2	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e	☐ Tipologia 10.1.3.2	☐

20 del regolamento (CE) 1257/1999	☐ Tipologia 10.1.3.3	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	☐ Tipologia 10.1.3.2	☐
	☐ Tipologia 10.1.3.3	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 7 (alla qualità delle risorse idriche sotterranee), secondo l'individuazione del Rapporto ambientale allegato al PSR	☐ Tipologia 10.1.3.2	☐
	☐ Tipologia 10.1.3.3	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in aree esposte alla Sensibilità 7 (alla qualità delle risorse idriche sotterranee), secondo l'individuazione del Rapporto ambientale allegato al PSR	☐ Tipologia 10.1.3.2	☐
	☐ Tipologia 10.1.3.3	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 8 (alla qualità delle risorse idriche superficiali), secondo l'individuazione del Rapporto ambientale allegato al PSR	☐ Tipologia 10.1.3.2	☐
	☐ Tipologia 10.1.3.3	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in aree esposte alla Sensibilità 8 (alla qualità delle risorse idriche superficiali), secondo l'individuazione del Rapporto ambientale allegato al PSR	☐ Tipologia 10.1.3.2	☐
	☐ Tipologia 10.1.3.3	☐
L'azienda ricade in aree a vario titolo protette, cioè con SAU oggetto di aiuto (ovvero, per la tipologia 10.1.5, SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto) ricadente anche parzialmente in aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000	☐ Tipologia 10.1.4	☐
	☐ Tipologia 10.1.5	☐
PARTECIPAZIONE ALLA M16 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE		
L'azienda agricola è ammessa in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della M16 (per la tipologia 10.1.4, viene valutato il progetto sulle tematiche pertinenti alle varietà locali a rischio di estinzione)	☐ Tipologia 10.1.1	☐
	☐ Tipologia 10.1.4	☐
	☐ Tipologia 10.1.5	☐
L'azienda agricola aderisce in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della M16 (ammessa in qualità di partner)	☐ Tipologia 10.1.2.1	☐
	☐ Tipologia 10.1.2.2	☐

Inoltre,

- ☐ per la tipologia 10.1.2.1,
 - ☐ allega il piano di spandimento annuale aggiornato; ed in relazione alle analisi del terreno effettuate,
 - ☐ allega copia del certificato di analisi del terreno,
- oppure

- ☐ comunica i seguenti dati:
☐ solo per l'impegno "apporto di ammendanti commerciali",
 tessitura _____, argilla _____ %, sabbia _____ %, limo _____ %;
 carbonio organico _____,
☐ solo per l'impegno apporto di letame,
 azoto totale _____;
- ☐ per la tipologia 10.1.2.2,
☐ allega il piano colturale annuale aggiornato (dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio);
- ☐ per la tipologia 10.1.4,
 il sottoscritto dichiara di rinunciare ad ogni rimborso nell'ambito di attività finanziate dalla sottomisura 10.2;
☐ Allega la seguente attestazione relativa alla/e varietà locali richiesta/e iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana: _____;
- ☐ per la tipologia 10.1.5,
☐ Allega la seguente attestazione relativa ai capi adulti iscritti al registro anagrafico/libro genealogico: _____;

In Fede

.....

Data:

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome

Nome

Data

di

nascita

Luogo

di

nascita

Codice

fiscale

Dichiarazione formulata a

in data

In Fede

.....

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11

Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”

Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici della misura, e non compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – in particolare l’art. 29 «Agricoltura biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 9 - 14;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

- Regolamento. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 354/2014 dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 673/2016 del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino”;
- D.G.R. n. 771/2012- “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari” in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 22 novembre 2010, n 14 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi

annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 05/08/2016 n. 3286 recante la Modifica del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sulle "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".
- Circolare AGEA prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 – Istruzioni operative n. 14, ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, "in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM n. 6513/2014 dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura 11 incentiva l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui ai DM del 18 novembre 2014 n. 6513 e dettagliati con il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la durata degli impegni previsti da ciascuna tipologia d'intervento della presente misura è stabilita in cinque anni a decorrere dal rilascio della domanda iniziale di sostegno sul portale SIAN.

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento/conferma per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione del sostegno nell'anno di riferimento, entro il termine stabilito con il provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR di approvazione annuale dell'avviso.

Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il limite ultimo stabilito potrà comportare la decadenza dei benefici per l'anno in corso e, qualora venga verificato in sede di controllo amministrativo e/o in loco il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità, nei casi previsti dalla normativa.

4. Tipologie di interventi

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed entro 30 giorni dalla stessa (giorno del rilascio informatico compreso).

L'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La tipologia d'intervento prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica all'intero territorio della Regione Campania.

La spesa pubblica totale prevista per la Misura 11, che è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013, attualmente pari a 35 Ml euro, di cui 21,175 Ml euro a carico dell'UE inclusi i trascinamenti, è destinata alla copertura delle spese per gli impegni sottoscritti nella campagna 2016 che risulteranno ammessi a conclusione delle istruttorie, non ancora definite.

Pertanto, sono aperti i termini di presentazione delle domande di conferma degli impegni sottoscritti con le domande presentate nella precedente annualità, condizionate tuttavia alla presa d'atto da parte dei beneficiari, che il pagamento degli aiuti spettanti, fermo restando l'obbligo di assunzione e mantenimento degli impegni quinquennali, è subordinato all'ammissione all'aiuto, alla verifica delle reali risorse finanziarie residue sulla misura e se del caso alla posizione del beneficiario nella eventuale graduatoria unica regionale.

Tuttavia per dotare la misura in questione delle risorse necessarie, al fine di sostenere le imprese che hanno intrapreso la strada dell'adesione all'agricoltura biologica secondo le indicazioni prioritarie fissate dalla Regione Campania nel P.S.R., l'Amministrazione regionale intende avviare ulteriori procedure di rimodulazione finanziaria del PSR, da sottoporre, conformemente alla normativa vigente, all'approvazione della Commissione Europea; si precisa che, solo in caso di approvazione della ulteriore rimodulazione finanziaria del PSR, sarà possibile procedere, dopo le dovute verifiche all'erogazione degli aiuti spettanti.

Viceversa, in caso di mancata approvazione della citata proposta di rimodulazione finanziaria del PSR, non sarà possibile procedere al pagamento dell'aiuto e, dunque nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo.

5. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente Misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Tra le varie informazioni contenute nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento dovrà riguardare anche il Piano di coltivazione.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali (circolari ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e 14300 del 17 febbraio 2017).

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

Coloro che intendono partecipare al bando devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- 1) coltivare una "superficie minima ammissibile all'impegno" (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha di SAU per le ortive e di 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda;
- 2) dimostrare il possesso delle superfici oggetto d'aiuto per tutto il periodo dell'impegno (5 anni) con esclusione del comodato d'uso.

Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii. La disponibilità giuridica delle superfici deve essere dimostrata per un periodo sufficiente a garantire la durata dell'impegno, che decorre dalla data di rilascio della domanda.

Solo per la tipologia d'intervento 11.1.1 – *Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*, i soggetti richiedenti devono aderire per la prima volta al sistema biologico con superfici che non abbiano ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione all'agricoltura biologica a valere sul Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e Reg. (CE) n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

La notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica dell'azienda sul Sistema Informativo del Biologico (SIB) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni deve essere presentata successivamente al rilascio della domanda di sostegno ed entro 30 giorni dalla stessa (giorno del rilascio informatico compreso)

Le aziende zootecniche devono essere assoggettate al controllo dell'Organismo di certificazione, devono rispettare i parametri della normativa vigente in materia e gli allevamenti richiesti e ammessi a premio devono essere notificati come biologici.

Il documento giustificativo redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012 rilasciato dall'Organismo di certificazione prescelto dovrà risultare in corso di validità e reso disponibile sul SIB.

Sottomisura 11.2 tipologia d'intervento 11.2.1 *Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Reg. (CE) n. 834/2007*

I soggetti richiedenti devono aver presentato la notifica di attività con metodo biologico attraverso il Sistema Informativo del Biologico (SIB) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti e le condizioni di ammissibilità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di ammissibilità costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

I soggetti che partecipano alla sottomisura 11.1 non possono aderire alla sottomisura 11.2 e viceversa.

6. Impegni e altri obblighi

Le tipologie d'intervento 11.1.1 *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* e 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* prevedono il rispetto dei seguenti impegni:

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti impegni obbligatori:

1. inserimento nel Sistema di controllo Nazionale - assoggettamento per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 di produzione biologico e del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni su tutta la SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati intendendo per “corpo separato” quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali elementi sono rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

2. compilazione della documentazione tecnico amministrativa obbligatoria dell'agricoltura biologica ed i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.) - registro delle produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, registro di stalla e relativi aggiornamenti;

Per le produzioni vegetali:

3. ricorso ai prodotti compresi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. ricorso all'uso esclusivo dei prodotti compresi nell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con “metodo biologico” (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti gli altri casi). E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354;

6. rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento - art. 3 DM del 27/11/09 n.18354;
7. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008);

Per le produzioni zootecniche:

8. rispetto della densità totale di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 art. 15 e art. 3 par. 2 compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
9. rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007e Titolo II capo 2, Titolo IV capo 3 Reg. (CE) n. 889/2008;

Per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo della densità di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione indicati nella tabella n. 1 di cui all'All. IV del Reg. (UE) n. 889/2008, di seguito riportata

Tab. 1 – Indice di conversione per il calcolo delle U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto)	
Categoria	Valore espresso in UBA
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Vitelli da ingrasso	0,4
Altri bovini di meno di 1 anno	0,4
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	0,60606
Bovine femmine da 1 a meno di 2 anni	0,60606
Bovini maschi di 2 anni e oltre 2	1,0
Manze da riproduzione	0,8
Manze da ingrasso	1,0
Vacche da latte	1,0
Vacche lattifere da rimonta	1,0
Altre vacche	0,8
Coniglie riproduttrici	0,02
Pecore	0,15038
Capre	0,15038
Suinetti	0,02703
Scrofe riproduttrici	0,30769
Suini da ingrasso	0,14286
Altri suini	0,14286
Polli da carne	0,00345
Galline ovaiole	0,0087
Bufalini di oltre due anni di età	0,6
Bufalini da sei mesi a due anni di età	0,4
Bufalini di meno di sei mesi di età	0,1

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per la durata di cinque anni, pena l'applicazione di sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulla Misura, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una **clausola di revisione** per gli interventi realizzati. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- ☐ modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (baseline) previsti nell'ambito della Misura citata;
- ☐ modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (greening), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- ☐ durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

A seguito dell'imminente approvazione di un nuovo regolamento sull'agricoltura biologica, in analogia con quanto disposto dall'articolo 48 del Reg. (UE) 1305/2013 gli agricoltori beneficiari potranno pertanto:

- continuare la produzione biologica secondo le nuove regole (adattamento degli impegni alle nuove regole);
- cessare l'attuazione dell'impegno pluriennale senza alcun obbligo di rimborso dei pagamenti goduti nelle annualità precedenti dell'impegno.

Estensione delle superfici sotto impegno (Reg. UE n. 807/2014 art. 15 par. 1)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Altri Obblighi

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I, dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente. Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità ed i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013, modificato ed integrato dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e alla delibera di Giunta regionale n. 338 del 29 luglio 2015, che ha definito il periodo minimo di pascolamento ed il carico minimo di bestiame espresso in UBA per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

7. Entità del premio e combinabilità

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per "gruppo colturale" per l'intero periodo di impegno di 5 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio, a colture floricole. La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Reg. UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno.

I premi sono diversificati per le superfici biologiche e quelle in conversione secondo quanto riportato nella tabella 2, di seguito riportata:

Tab. 2 - Sostegno concesso su base annua a superficie (€/ettaro) secondo i raggruppamenti colturali		
Gruppo colturale	Tipologia di intervento 11.1.1 conversione	Tipologia di intervento 11.2.1 biologico
Olivo	822,00	599,00
Vite	900,00	900,00
Fruttiferi maggiori	900,00	900,00
Fruttiferi minori	900,00	900,00
Ortive	600,00	600,00
Officinali	600,00	600,00
Cerealicole	400,00*	329,00
Industriali	600,00	600,00
Foraggiere avvicendate	454,00*	359,00

Per i beneficiari della tipologia 11.1.1 è concesso un premio aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico, come riportato nella tabella 3, a condizione che il rapporto UBA aziendali bovine e bufaline/SAU aziendale non sia maggiore di 2 UBA/Ha.

Tab. 3 – pagamenti per aziende zootecniche della tipologia 11.1.1		
Gruppo colturale	Colonna 1 Importo massimo per la combinazione per allevamento bovino con 2 UBA/ha	Colonna 2 Importo massimo per la combinazione per allevamento bufalino con 2 UBA/ha
Cerealicole ad uso zootecnico	200,00	200,00
Foraggiere avvicendate	146,00	146,00
Prati pascoli e pascoli con allevamento bovino	203,00	--
Prati pascoli e pascoli con allevamento bufalino	--	408,00
N.B. l'importo derivante dalla somma del premio del gruppo colturale contrassegnato dall'asterisco (*) con il relativo premio aggiuntivo non può superare il massimale di € 600,00/ha come previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (specie bovina e bufalina) l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture cerealicole ad uso zootecnico, a foraggiere avvicendate e a prato/pascolo, così come indicato nella tabella sopra riportata, fino ad un carico massimo di 2 UBA /ha valutato come consistenza media annua.

Il premio aggiuntivo ad ettaro è calcolato proporzionalmente all'effettivo carico di UBA bovine e bufaline/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere, cereali ad uso zootecnico e prato/pascolo secondo la seguente formula, da calcolare per ogni gruppo colturale richiesto a premio:

Il calcolo del carico di bestiame complessivo presente in azienda deve soddisfare la seguente formula:

$$\frac{\text{Carico totale UBA Aziendali}}{\text{SAU totale aziendale}} \leq 2$$

$$\text{Premio aggiuntivo } P = \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)] \times F$$

dove A = numero di UBA bovine

SAU a colture foraggiere tot

B = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bovino (rif. colonna 1 tab. 3)

C = numero di UBA bufaline

SAU a colture foraggiere tot

D = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bufalino (rif. colonna 2 tab. 3)

F = superficie in ha del gruppo colturale richiesto a premio

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a cereali zootecnici + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla Misura 13 "*Pagamenti per indennità in zone svantaggiate*" e combinabili con la misura 10 "*Pagamenti agro-climatico-ambientali*", limitatamente alle tipologie d'intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4", fermo restando la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere sulle tipologie sopra riportate, percependo i relativi premi.

Qualora il beneficiario intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

8. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione. Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a

coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

Descrizione	Declaratoria e modalità d'attribuzione	Peso	Valore	Punteggio
Aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0,5	15
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0	0
Aziende agricole le cui SAU ricadono in area protetta	SAU richiesta al pagamento ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)		0	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40	1	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16		0	0

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla prima adesione e/o conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Le domande di sostegno/pagamento per la campagna 2017, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC entro le ore 24,00 del **15 maggio 2017**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, come previsto dall'art. 13. par. 1 del Regolamento di esecuzione. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 9 giugno 2017 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio entro il termine perentorio stabilito nel decreto di approvazione del presente bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo unico regionale.

La domanda presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Per i termini di presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg.(UE) n. 809/2014, domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 (ritiro parziale), comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) si rimanda alla Circolare AGEA – Prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 - Istruzioni operative n. 14.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
Servizio territoriale provinciale di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54 Pec: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Benevento	Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento Tel. 0824 483111 Pec: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 554219 Pec: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli Tel. 081 7967272 – 73 Pec: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
Servizio territoriale provinciale di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111 Pec: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

13. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il

rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative AGEA n. 14 del 27/03/2017.

Il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, secondo lo schema di cui all'allegato 1:

- una espressa dichiarazione di essere a conoscenza che l'importo disponibile delle risorse finanziarie può subire modifiche e che, pertanto, la propria richiesta è condizionata alla presa d'atto che i pagamenti sono subordinati all'ammissione all'aiuto e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari;

- una dichiarazione di aver diritto al punteggio secondo i criteri indicati per poter beneficiare della priorità di accesso alla tipologia:

- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: _____
(specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione)

- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;

- SAU richiesta a pagamento ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e smi. La mancata firma comporta il rigetto della domanda.

14. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 11: (dott.ssa Maria Luisa D'Urso, 081/7967243, e-mail ml.durso@regione.campania.it).
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della misura 11

di Avellino (Angelo Petretta 0825/765634, e-mail angelo.petretta@regione.campania.it), di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail servizio.cepica@regione.campania.it), di Caserta (Vincenzo Carfora 0823/554296, e-mail vincenzo.carfora@regione.campania.it), di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it), di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it).

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure

connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf.

Schema ALLEGATO 1

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – M11 “Agricoltura biologica”

☐ **Numero di domanda**

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____

il _____ C.F. _____

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

- ☐ di essere a conoscenza che l'importo disponibile delle risorse finanziarie può subire modifiche e che, pertanto, la propria richiesta è condizionata alla presa d'atto, con la presente dichiarazione, che i pagamenti sono subordinati all'ammissione all'aiuto e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari;
- ☐ di richiedere l'attribuzione delle priorità, come indicato nel prospetto seguente:

PRIORITA'	Tipologia (specificare)	Contrassegnare, se ricorre
UBICAZIONE AZIENDALE		
La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	☐ Tipologia 11.1.1	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	☐ Tipologia 11.1.1	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	☐ Tipologia 11.1.1	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	☐ Tipologia 11.2.1	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	☐ Tipologia 11.2.1	☐
La SAU richiesta al pagamento ricade anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	☐ Tipologia 11.2.1	☐
PARTECIPAZIONE ALLA M16 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE		
L'azienda agricola è ammessa in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della M16	☐ Tipologia 11.1.1	☐
L'azienda agricola è ammessa in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della M16	☐ Tipologia 11.2.1	☐

DATA

____/____/____

In Fede

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

In Fede

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

1. Riferimenti normativi

Per i riferimenti normativi si rimanda alle Disposizioni generali per le Misure a superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), par. 1.

In particolare, si richiama:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 31 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;
- Circolare AGEA ORPUM 26680 del 27 marzo 2017 – Istruzioni operative n. 14, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013. Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alla superficie ed agli animali. Campagna 2017;
- DGR n.338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26.02.2015, prot. n. 1420”.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014 dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. Obiettivi e finalità della misura

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (prevenzione dei suoli dall’erosione e miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell’attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l’azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l’accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l’effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	Tipologia di intervento
13.1 pagamento compensativo per le zone montane.	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La dotazione finanziaria complessiva della misura 13, pari ad euro 209.460.000,00 come da rimodulazione finanziaria di cui alla Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 della Commissione Europea, al netto delle somme utilizzate per far fronte agli impegni assunti nella campagna 2016 e di quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione 2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, è sufficiente a garantire gli oneri derivanti dall'adesione al presente bando.

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comportano la non ammissibilità della stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di “agricoltore in attività”, così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AgEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio, con l'esclusione del comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

In funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in una zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un'area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un'area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all'anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l'impegno assunto.

5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda alle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 per le misure a superficie.

6. Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	450	405	360
Da 10 a 49,99 ha 56%	252	227	202
Da 50 a 99,99 ha 28%	126	113	101
Da 100 a 300 ha 14%	63	57	50
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.2 Sottomisura 13.2

Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	250	225	200
Da 10 a 49,99 ha 56%	140	126	112
Da 50 a 99,99 ha 28%	70	63	56
Da 100 a 300 ha 14%	35	31,50	28
Oltre i 300 ha	0	0	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.3 Sottomisura 13.3

Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200€ ad ettaro di superficie ammissibile.

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	200
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	140
Da 20 a 30 ha	50 (%)	100
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 29 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni.. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalcatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo. Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risulti ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.

In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Il pagamento delle indennità compensative per l'annualità 2017 è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando.

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La data di presentazione è attestata dalla data di trasmissione telematica (rilascio) della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2017, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN entro il **15 maggio 2017**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, ai sensi dell'art. 13. par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 maggio compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili.

Il termine per la presentazione di una **“domanda di modifica” ai sensi dell'art. 15, del Reg. (UE) 809/2014, è il 31 maggio 2017**; ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, oltre tale termine corrisponderà una riduzione, applicata alla sola parte di domanda oggetto di modifica, dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo sino **al 9 giugno 2017**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di ritiro parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 possono essere presentate sino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulla domanda.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione contestuale da parte del richiedente della stessa, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con il completamento della fase del rilascio telematico attraverso il SIAN la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN), in linea con quanto previsto in merito dalla circolare AGEA.
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

Per l'elenco dei Soggetti Attuatori territorialmente competenti, si rimanda al par. 7.3 delle Disposizioni generali.

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo ai Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio.

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo ed il sistema informatico rilevi delle anomalie sulle istanze, l'iter procedurale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA.

Per le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, si rimanda alle Disposizioni generali.

10. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali.

11. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

12. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 13: Maria Pia Di Martino, Tel. 081/7967556; e-mail: mariapia.dimartino@regione.campania.it .

13. Trattamento dei dati personali

Ferma restando l'autorizzazione al trattamento dei dati conferiti con la Domanda, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, che il beneficiario rende al rilascio della stessa, per le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si rimanda a quanto specificato in merito al cap. 17 delle Disposizioni generali.

14. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.

PSR Campania 2014/2020

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 – *BENESSERE DEGLI ANIMALI* SOTTOMISURA 14.1 – *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Indice

1	Riferimenti Normativi	Pag. 1
2	Beneficiari	4
3	Obiettivi e finalità della misura	5
4	Tipologie di interventi	5
5	Criteri generali di ammissibilità	6
6	Impegni, altri obblighi e criteri specifici di ammissibilità	7
7	Entità del premio e combinabilità	16
8	Criteri di selezione	17
9	Modalità e termini di presentazione delle domande	19
10	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti	21
11	Errore palese	21
12	Informativa trattamento dati	21
13	Documentazione richiesta	22
14	Punti di contatto	23
15	Disposizioni generali	23
	Allegato 1	24
	Allegato 2	26
	Allegato 3	28

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle *Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 18 del 20 maggio 2016 come aggiornato e integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 82 del 6 aprile 2017, ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni*;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle*

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;*
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;

Disposizioni regionali

- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali*.

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 10 e seguenti del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni nazionali di applicazione che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è dimostrato, in conformità a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del Decreto Mipaaf n. 1922 del 20 marzo 2015, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Il suddetto requisito deve essere acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura. Esso è verificato e validato da AGEA Area Coordinamento che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.140 del 20 marzo 2015 e smi (segnatamente le circolari prot. n. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015, prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, prot. n. 39605 del 25 ottobre 2016 e prot. n. 9282 del 3 febbraio 2017).

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatorie tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para-fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari a Meuro 18,5, incluse le risorse per i trascinamenti, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR).

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori possono scegliere di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni comporta l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata almeno quinquennale. Gli impegni decorrono dalla data del 15 maggio 2017.

5. Criteri generali di ammissibilità

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN);
- 2) possedere gli animali oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno in qualità di *detentori*;
- 3) dimostrare il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno; è escluso il comodato d'uso;
- 4) la stalla e le pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno devono essere ubicate sul territorio della Regione Campania;
- 5) essere titolari di allevamenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:
 - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN), alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Metodo di verifica dei criteri generali di ammissibilità

La verifica dei criteri generali di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) è effettuata attraverso il *Fascicolo aziendale* e la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN)* del Ministero della Salute, di cui al Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e smi.

Per quanto concerne, invece, il criterio di ammissibilità di cui al punto 3) il beneficiario deve dimostrare la disponibilità giuridica della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo quinquennale di impegno, che decorre dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda iniziale (domanda di sostegno/pagamento). A tal fine allega alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme all'allegato 1) che riporta tutti gli elementi utili

atti a dimostrare la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sui richiamati beni. In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso.

6. Impegni, altri obblighi e criteri specifici di ammissibilità

Gli allevatori devono assicurare per almeno un quinquennio decorrente dal 15 maggio 2017 il rispetto per tutte le UBA sotto impegno di quanto previsto dalle singole azioni della misura/sottomisura/tipologia di intervento.

Le UBA sotto impegno sono quelle dichiarate, accertate ed ammesse al sostegno il primo anno e non possono essere variate per tutto il quinquennio successivo, fermo restando la naturale oscillazione della consistenza zootecnica nel corso degli anni, alla quale tutti gli allevamenti sono soggetti. Gli impegni previsti dalle singole azioni alle quali si aderisce devono comunque essere assicurati a tutte le UBA in allevamento.

Le verifiche in ordine al mantenimento in allevamento delle UBA sotto impegno sono effettuate attraverso il calcolo della consistenza media di stalla.

Per il calcolo della consistenza media di stalla si somma il numero di mesi in cui ciascun animale della stessa specie, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 ed approssimando il totale con la regola del 5.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è rivolta agli allevatori dei comparti bovino (da carne e da latte), bufalino (da carne e da latte) ed avicolo (uova e carne) che si impegnano a garantire migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che sia almeno pari ai valori indicati nelle tabelle di seguito riportate.

A.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori che allevano soggetti che non beneficiano, antecedentemente al 15 maggio 2017 (data di decorrenza degli impegni), di uno spazio disponibile per capo pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno della presente azione.

L'azienda di cui sono titolari o legali rappresentanti, inoltre, non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche.

A.2. Impegni

A.2.1. Bovini da carne

Le tipologie di allevamento eleggibili al sostegno sono: linea vacca-vitello, baby beef e vitellone tardivo.

Nel caso della **linea vacca-vitello** la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna disponibile per capo (in mq)
Capi di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto (fattrici)	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

Nel caso della tipologia di allevamento **baby beef** la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo	Superficie esterna disponibile per capo
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150 kg	3,00
	Peso vivo tra 150 kg e 220 kg	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220 kg	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00

Nel caso della tipologia di allevamento **vitellone tardivo** la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a 6,00 mq/capo per ogni capo di età superiore a 6 mesi.

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Età superiore ai 6 mesi	6,00

A.2.2. Bufalini da carne

Il sostegno è rivolto alla tipologia di allevamento **baby beef** per la quale la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
---	--	--

Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00

A.2.3. Bovini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in mq)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

A.2.4. Bufalini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	16,00

A.2.5. Avicoli

Sono eleggibili al sostegno gli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne, entrambi allevati a terra, che assicurano spazi interni disponibili/capo pari almeno a quelli di seguito indicati:

Tipologia di allevamento	Superficie interna disponibile per capo o per kg di peso vivo
Galline ovaiole allevate a terra	1.666 cm ² /capo pari a 6 capi/mq
Polli da carne allevati a terra	22 kg/mq

A.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

Gli allevatori del comparto avicolo, inoltre, devono garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. e dal Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*.

A.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

I due criteri specifici di ammissibilità di cui al punto A.1. sono verificati nel seguente modo.

Il primo criterio specifico di ammissibilità risulta soddisfatto se gli animali in allevamento non beneficiano, antecedentemente al 15 maggio 2017, di uno spazio esterno disponibile per capo già pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno della presente azione; a tal fine il beneficiario deve allegare alla domanda una apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato corredata di planimetria della stalla e dei paddock.

Per quanto concerne il secondo criterio e cioè che nella azienda del richiedente non sia praticata la zootecnia biologica la verifica è effettuata attraverso la consultazione dell'*Elenco degli Operatori Biologici Italiani* ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi disponibile nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Per quanto concerne la verifica degli impegni gli allevatori che aderiscono alla presente azione devono dimostrare di aver realizzato un progetto di ampliamento degli spazi esterni o, in alternativa, di aver ridotto il numero di capi in maniera tale da assicurare gli spazi previsti per l'adesione agli impegni della misura.

Nel caso di ampliamento degli spazi esterni i beneficiari allegano una relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato che riporta gli estremi del titolo abilitativo per la realizzazione del progetto (permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA, ecc.) rilasciato e/o presentato al Comune/SUAP

di riferimento (di data antecedente al 15 maggio 2017 ma successiva alla pubblicazione del presente bando sul BURC), la planimetria delle opere eseguite unitamente alla prevista documentazione tecnica (relazione geologica, ecc.) e gli estremi della comunicazione di fine dei lavori che deve avere una data non successiva al termine ultimo di presentazione della copia cartacea della domanda iniziale di sostegno (7 luglio 2017).

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

L'azione prevede il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale riducendo in tal modo, sia alle bufale che ai vitelli, le condizioni di disagio e turbamento legate al distacco reciproco che avviene dopo i primi giorni dalla nascita.

B.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove tale pratica allevatoriale non fosse già applicata precedentemente al 15 maggio 2017, data di decorrenza degli impegni previsti dalla misura.

Gli allevatori devono aver presentato, inoltre, alle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato n. 2) precedentemente alla data di decorrenza degli impegni (15 maggio 2017).

B.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno fino al 30° giorno di vita e, quindi, la destinazione degli stessi alla macellazione, alle aziende bufaline da ingrasso oppure alla rimonta (interna o esterna).

B.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

B.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

La permanenza dei vitelli in azienda è accertata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN).

Per quanto concerne i due criteri specifici di ammissibilità di cui al punto B.1. essi sono verificati nel seguente modo.

Il primo criterio di ammissibilità risulta soddisfatto se nei dodici mesi antecedenti alla data del 15 maggio 2017 nell'allevamento almeno il 40 % dei vitelli nati non ha raggiunto i 30 giorni di vita prima della destinazione al macello, alle aziende da ingrasso oppure alla rimonta esterna. La verifica è effettuata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN).

Il secondo criterio specifico di ammissibilità è soddisfatto se la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato n. 2) avviene entro e non oltre la data del 15 maggio 2017. La verifica è effettuata dagli atti d'ufficio delle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio. Il registro deve essere debitamente compilato con i dati aziendali, deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento, deve essere ritirato entro i 30 giorni successivi alla richiesta di vidimazione ed è valido per la sola annualità di riferimento.

L'allevatore si impegna a detenere in azienda il suddetto registro in cui sono riportati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli) nonché la destinazione dei vitelli dopo il 30° giorno di vita (macello, ingrasso, rimonta esterna o rimonta interna) ed aggiornarlo sistematicamente per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto.

I dati riportati nel suddetto registro, ai fini della verifica degli impegni assunti, devono essere coerenti con le informazioni presenti nella *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN) e con la documentazione sanitaria e amministrativo-contabile relativa al latte commercializzato.

L'allevatore si impegna a presentare anche per le annualità successive a quella della domanda di sostegno la richiesta di vidimazione del registro, conforme all'allegato 2, per l'annualità di riferimento.

Il registro può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. In tal caso la richiesta di vidimazione dello stesso deve essere trasmessa dal beneficiario tramite PEC al competente Ufficio regionale, il quale dopo aver inserito i dati necessari provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo sempre tramite PEC al richiedente.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

C.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove le misure di profilassi diretta riportate di seguito in tabella non fossero già applicate in azienda precedentemente alla data del 15 maggio 2017.

C.2. Impegni

Gli allevatori di bovini e bufalini da latte devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta (C1, C2, C3, C4 e C5) elencate nel prospetto di seguito riportato. Gli allevatori di bovini e bufalini da carne, invece, devono assicurare l'applicazione delle sole misure di profilassi di cui ai codici di intervento C1, C3, C4 e C5.

Codice Intervento	Intervento di profilassi diretta aggiuntiva
C1	ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
C2	almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
C3	pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;
C4	impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);
C5	accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti almeno due volte all'anno.

Gli esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati su almeno il 20% delle UBA sotto impegno almeno due volte all'anno a distanza di non meno di 4 mesi l'uno dall'altro.

Gli interventi di cui alla presente azione devono essere riportati sul *Manuale di corretta prassi operativa*, di cui al reg. 852/2004 e smi, da detenere obbligatoriamente in azienda.

Gli allevatori devono assicurare, inoltre, che i prelievi coprologici per la ricerca degli endoparassiti e gli esami per il rilievo di ectoparassiti di cui al codice C5 devono essere effettuati da personale

veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

C.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

C.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

Il criterio di ammissibilità di cui al punto C.1. risulta soddisfatto se nei registri allegati al *Manuale di corretta prassi operativa* (anche detto *Manuale di corretta prassi igienica*), detenuto in azienda ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e s.m.i, non sono riportati ordinariamente ed antecedentemente alla data del 15 maggio 2017 gli interventi di profilassi aggiuntiva di cui ai codici di intervento C1, C2, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da latte e di cui ai codici C1, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da carne. Nel caso in cui il suddetto *Manuale* non sia disponibile in azienda gli allevatori possono accedere al previsto sostegno se la suddetta condizione specifica di ammissibilità è attestata con apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato.

La corretta esecuzione degli interventi di profilassi aggiuntiva previsti dalla presente azione è verificata attraverso l'annotazione degli stessi sui registri allegati al richiamato *Manuale di corretta prassi operativa*. Le suddette annotazioni devono essere effettuate in piena coerenza con la documentazione amministrativo-contabile, con i rapporti di prova degli esami di laboratorio, con i contratti contoterzi per gli interventi di disinfezione, demuscazione e derattizzazione nonché con quelli per il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura, laddove previsti.

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

La presente azione promuove e sostiene l'attivazione di buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie attraverso diagnosi periodiche accurate (per gli endoparassiti basate sulla FEC - *Faecal Egg Count*) e scelta appropriata di prodotti antiparassitari con verifica dell'efficacia del trattamento.

D.1. Criteri specifici di ammissibilità



Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove le buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie sia per gli endo che gli ectoparassiti non fossero già applicate in azienda precedentemente alla data del 15 maggio 2017.

D.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare su un campione pari almeno al 20 % delle UBA sotto impegno l'effettuazione di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e di 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Entrambi i controlli (sia per gli ectoparassiti che per gli endoparassiti) devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi sulla totalità delle UBA sotto impegno con obbligo di verifica dell'efficacia dei trattamenti, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.

Gli allevatori devono assicurare che i prelievi coprologici per gli endoparassiti e gli esami per il rilievo degli ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale di prelievo.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

D.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

D.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

Per quanto concerne lo specifico criterio di ammissibilità di cui al punto D.1. esso risulta soddisfatto se nel *Registro dei trattamenti terapeutici* (detenuto obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2006 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 193/2006) non sono registrati ordinariamente ed antecedentemente alla data del 15 maggio 2017 gli interventi antiparassitari connessi alle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie di cui alla presente azione.

La corretta esecuzione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste dalla presente azione è verificata attraverso la documentazione attestante l'effettuazione delle previste

analisi parassitologiche, dai verbali appositamente redatti in occasione dei prelievi coprologici e del rilievo di ectoparassiti nonché attraverso l'annotazione dei trattamenti effettuati sul *Registro dei trattamenti terapeutici*, laddove previsto.

7. Entità del premio e combinabilità

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA aziendali sotto impegno, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

Gli indici di conversione degli animali presenti in azienda in Unità Bovino Adulto (UBA) utilizzati per le specie interessate sono quelli indicati nella tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che, ad ogni buon fine, sono di seguito riportati:

SPECIE DI ANIMALE E TIPOLOGIA DI CATEGORIA	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,000
Bovini da sei mesi a due anni	0,600
Bovini di meno di sei mesi	0,400
Ovini e caprini	0,150
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,030

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei pagamenti previsti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112	*****	44	*****
	baby beef	104	*****	48	*****
	vitellone tardivo	155	*****	46	*****
Bufali carne	baby beef	119	*****	47	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204	*****	54	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173	83	49	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97	*****	*****	*****
Ovicapri	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45

L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari ad euro 60.000,00.

8. Criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tuttavia nel caso in cui le risorse finanziarie previste per la Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ritenute ammissibili, viene redatta una graduatoria regionale con priorità di finanziamento determinata sulla base dei criteri di selezione e del relativo punteggio attribuito ai richiedenti come indicato nella tabella che segue.

Descrizione	Declaratoria e modalità d'attribuzione	Punteggio
Ubicazione delle aziende/allevamenti rispetto alle macroaree (A, B, C, D) individuate dal PSR Campania 2014/2020 e/o alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. (UE) n. 1257/1999)	Allevamenti che ricadono all'interno delle macroaree C (<i>aree rurali intermedie</i>) o D (<i>aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. (UE) n. 1257/1999)	30
	Allevamenti che ricadono all'esterno delle macroaree C (<i>aree rurali intermedie</i>) e D (<i>aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>) del PSR Campania 2014/2020 e, comunque, all'esterno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. (UE) n. 1257/1999)	20

Ampliamento del numero di azioni alle quali si aderisce rispetto all'anno precedente	Aumento di n. 3 azioni	15
	Aumento di n. 2 azioni	10
	Aumento di n. 1 azione	5
	Nell'anno di presentazione della domanda di sostegno	0
Ampliamento del numero di UBA sotto impegno	Aumento del numero di UBA sotto impegno di almeno il 20 % rispetto all'anno precedente	5
	Nell'anno di presentazione della domanda di sostegno	0
Tasso di autoapprovvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell'allevamento (T.A.A.)	T.A.A. $\geq$ al 90 %	10
	T.A.A. < del 90 % e $\geq$ del 60 %	7
	T.A.A. < del 60 % e $\geq$ del 30 %	3
	T.A.A. < del 30 %	0
Aziende aderenti al PSR Campania 2014/2020 Sottomisura 3.1: <i>Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità</i>	Aziende ammesse al finanziamento	10
	Aziende non ammesse al finanziamento	0
Aziende aderenti al PSR Campania 2014/2020 Sottomisura 4.1: <i>Sostegno a investimenti nelle aziende agricole</i> Tipologie di interventi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3	Aziende ammesse al finanziamento con progetti in stretta complementarità con la misura 14 (ampliamento paddock esterni e realizzazione vasche di disinfezione degli automezzi)	20
	Aziende ammesse al finanziamento con progetti di realizzazione di investimenti che migliorano le condizioni di benessere degli animali ma non sono in stretta complementarità con la misura 14	10
	Aziende non ammesse al finanziamento	0
Aziende aderenti al PSR Campania 2014/2020 Sottomisura 9.1 <i>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale</i>	Aziende ammesse al finanziamento	10
	Aziende non ammesse al finanziamento	0

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di sostegno è pari a 100. In caso di parità di punteggio attribuito hanno priorità le domande che prevedono un maggiore numero di UBA accertate da sottoporre agli impegni della misura.

Nel caso di aziende con più strutture di allevamento che ricadono in più di una macroarea l'appartenenza ad una di esse, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è determinata dalla struttura con il maggior numero di UBA per le quali si è ottenuta l'ammissibilità alla misura.

Si precisa che sono ammissibili a contributo per l'intero quinquennio di impegno i singoli beneficiari utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al paragrafo 3 del presente bando.

Nel caso di sufficiente disponibilità di risorse finanziarie le domande di sostegno sono finanziabili indipendentemente dal punteggio attribuibile.

Il tasso di autoapprovvigionamento aziendale (T.A.A.) è dato dal rapporto tra le Unità Foraggere (U.F.) prodotte in azienda e quelle necessarie a soddisfare i fabbisogni alimentari delle UBA sotto impegno distinte per specie animale e per tipologia di allevamento.

Sia per il calcolo delle U.F. prodotte in azienda che per quelle necessarie a soddisfare i fabbisogni alimentari delle UBA sotto impegno si fa riferimento ai valori indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 3.

Le U.F. totali prodotte in azienda si ottengono dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando le superfici interessate dalle singole colture a foraggere/pascolo rilevabili dal fascicolo aziendale per la resa media regionale delle stesse, come rilevabili dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

Il fabbisogno alimentare aziendale, invece, si determina moltiplicando il numero delle UBA sotto impegno per i valori riportati nella tabella riportata nell'allegato 3.

Il pagamento delle somme dovute ai beneficiari è effettuato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla base degli elenchi di liquidazione regionali. Il pagamento del sostegno per le annualità successive alla prima è subordinato, tra l'altro, alla presentazione della domanda di pagamento per la conferma degli impegni già assunti.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'adesione alla misura deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico*") delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Per l'anno 2017, pertanto, le domande di sostegno devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC ed **entro le ore 24.00 del 15 maggio 2017**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (vale a dire entro il 9 giugno 2017), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La presentazione telematica coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di sostegno rilasciate oltre il 9 giugno 2017 o non rilasciate sono irricevibili.

Non possono essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio *Servizio Territoriale Provinciale* competente per territorio provinciale perentoriamente entro le ore 12.00 del 7 luglio 2017.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo unico regionale.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti è considerata non ricevibile e l'ufficio ne dà apposita comunicazione all'interessato.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inoltrata alla UOD dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali si aderisce alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania, per le quali deve produrre la documentazione prevista.

Per gli anni successivi al primo deve essere presentata la domanda di pagamento entro un termine stabilito dall'Autorità di Gestione.

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

13. Documentazione richiesta

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle *Istruzioni Operative* n. 14 emanate da AGEA OP con propria nota prot. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017.

La documentazione aggiuntiva da presentare a pena di inammissibilità della domanda è, inoltre, la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, concernente il titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento (conforme all'allegato 1);
- ✓ per la sola azione A: relazione tecnica, corredata di planimetria della stalla e dei paddock esterni, rilasciata da un professionista a tanto abilitato dalla quale si evince che gli animali in allevamento non beneficiano, anteriormente al 15 maggio 2017, di uno spazio esterno disponibile per capo già pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno dell'azione;
- ✓ per la sola azione A: relazione tecnica del progetto di ampliamento o realizzazione dei paddock esterni rilasciata da un professionista a tanto abilitato con indicazione degli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA, ecc.) rilasciato e/o presentato al Comune/SUAP di riferimento (di data antecedente al 15 maggio 2017 ma successiva alla pubblicazione del presente bando sul BURC), la planimetria delle opere eseguite unitamente alla prevista documentazione tecnica (relazione geologica, ecc.) e gli estremi della comunicazione di fine dei lavori (di data non successiva al termine ultimo di presentazione della copia cartacea della domanda iniziale di sostegno, vale a dire 7 luglio 2017);
- ✓ per la sola azione C: copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, del *Manuale di corretta prassi operativa* (anche detto *Manuale di corretta prassi igienica*), detenuto in azienda ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e smi unitamente ai previsti registri; in alternativa apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato dalla quale si evince che antecedentemente alla data del 15 maggio 2017 gli interventi di profilassi aggiuntiva di cui ai codici di intervento C1, C2, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da latte e ai codici C1, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da carne non erano ordinariamente effettuati;

- ✓ per la sola azione D: copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, del *Registro dei trattamenti terapeutici* detenuto obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2006 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 193/2006.

La domanda completa della suddetta documentazione deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata firma e/o acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta l'irricevibilità della domanda.

14. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono:

- il Responsabile centrale della Misura 14 - Vincenzo DE LUCIA tel. 081-7967436, e-mail vincenzo.delucia@regione.campania.it
- UOD-STP AV - Angelo PETRETTA tel. 0825/765634 e-mail angelo.petretta@regione.campania.it
- UOD-STP BN – Paolino PAPA tel. 0824-364376 e-mail paolino.papa@regione.campania.it
- UOD-STP CE – Bruno PROCOPIO tel. 0823-554290 e-mail bruno.procopio@regione.campania.it
- UOD-STP NA – Filomena ROSA tel. 081-7967227 e-mail filomena.rosa@regione.campania.it
- UOD-STP SA – Gianni RUGGIERO 089-2589127 e-mail gianni.ruggiero@regione.campania.it

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 del 22/02/2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 14 *Benessere degli animali* – Sottomisura 14.1. *Pagamento per il benessere degli animali*. Bando di attuazione della misura per l'annualità 2017.

Dichiarazione del titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento.

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ () il ____/____/____

Codice Fiscale _____ residente a _____ (Prov. _____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

☐ titolare

☐ rappresentante legale

della azienda _____

con sede legale nel comune di _____ (Prov. _____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA _____ C.U.A.A. _____

telefono _____ fax _____

email _____ PEC _____

- *consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;*

DICHIARA

- ☐ di possedere la stalla e le pertinenti strutture di allevamento di cui al codice aziendale _____ a titolo di (proprietà, affitto, usufrutto, altro diritto reale di godimento) _____ la cui validità copre l'intero periodo di impegno quinquennale della misura in oggetto che decorre dal 15 maggio 2017 e scade il 14 maggio 2022;
- ☐ che il suddetto titolo di possesso, giusto atto del notaio _____ rogato in data ____/____/____, è stato regolarmente registrato a _____



in data ____/____/____ al n. ____ e trascritto a ____ in
data ____/____/____ al n. ____

oppure in alternativa

- ☐ che il suddetto titolo di possesso, la cui validità decorre dal ____/____/____ e scade il
____/____/____, è stato registrato presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio -
Territoriale di ____ in data ____/____/____ al n. ____

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e smi, i
dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale tali dichiarazioni sono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e smi.

Luogo e data _____

Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi si allega copia del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

	Allegato 2
PSR Campania 2014/2020	
MISURA 14 - Benessere degli animali Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte Azienda agricola: _____ Sede (comune e provincia) _____ Sede (via, località e n. civico) _____ C.U.A.A.: _____ Partita IVA: _____ Codice aziendale dell'allevamento _____	Registro n. _____
	Anno _____
	Richiesta vidimazione in data
	N. progressivo azienda
	Vidimato in data
	Rilasciato in data
	VIDIMAZIONE
Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati	

PSR Campania 2014/2020			
Misura 14 - Benessere degli animali			
Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali			
Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione		Data	Timbro

Pagina ____ di ____



TABELLE RELATIVE ALLE UNITÀ FORAGGERE PER QUINTALE DI PRODOTTO ED AI FABBISOGNI IN UF/UBA/ANNO DEI BOVINI, BUFALINI, OVICAPRINI ED AVICOLI.

UNITA' FORAGGERE PER QUINTALE DELLE PRINCIPALI COLTURE	
A) FORAGGI VERDI	
prato pascolo	14
pascolo naturale	18
prato polifita non irriguo	13
prato polifita irriguo	14
prato di trifoglio	14
prato di lupinella	16
prato di medica	12
prato sulla	16
erbai di leguminose	16
erbai di leguminose e graminacee	15
erbai di graminacee	14
B) FIENI (produzione riferita a più sfalci)	
prato pascolo	43
prato polifita non irriguo	46
prato polifita irriguo	47
prato di trifoglio	48
prato di lupinella	45
prato di medica non irrigua	56
prato di medica irrigua	56
prato di sulla	45
erbai di leguminose	45
erbai di leguminose e graminacee	39
erbai di graminacee	34
C) INSILATI	
mais	30
pastone mais spiga intera	66
sorgo	21
triticale	25
lojessa	23
medica	22
frumento tenero	19
D) GRANELLE	
avena vestita	86
grano tenero	102
mais	105
orzo	100
soia	117
sorgo	100
favino	97

FABBISOGNI FORAGGERI MEDI DEI BOVINI, BUFALINI ED OVICAPRINI ESPRESSI IN UF PER UBA/ANNO	
Bovini da latte	4.948
Bovini da carne	4.583
Bufalini da latte	4.454
Bufalini da carne	4.125
Ovicaprini	2.777

Per quanto concerne gli avicoli (ovaiole e polli da carne) si considera il valore energetico del mangime necessario per l'alimentazione dei soggetti in allevamento espresso in UF equivalenti.

FABBISOGNO ENERGETICO MEDIO DEGLI AVICOLI ESPRESSO IN UF EQUIVALENTI PER UBA/ANNO (*)	
Ovaiole	3.129
Polli da carne	1.143

(*) Galline ovaiole

Fabbisogno energetico medio espresso in kg di mangime/UBA/anno = 3.129

Calcolo.

Il consumo alimentare giornaliero medio/ovaiole del peso di 1,5-1,8 kg è pari a circa 120 grammi, che calcolato per anno civile equivale 43,8 kg di mangime. Esprimendo tale valore in termini di UBA (coefficiente di conversione pari a 0,014) si ottiene il valore di 3.129 che rappresenta, quindi, il fabbisogno energetico medio annuo/UBA.

Polli da carne

Fabbisogno energetico medio espresso in kg di mangime/UBA/anno = 1.143

Considerando la produzione di polli del peso di 3,3 kg, un numero di cicli per anno pari a 4,5, un coefficiente di conversione degli alimenti pari a 2,1 ed un valore energetico dei mangimi superiore del 10 % rispetto a quello delle ovaiole si ottiene un valore pari a 1.040 in termini di esigenze energetiche per anno. Esprimendo tale valore in termini di UBA (coefficiente di conversione pari a 0,03) si ottiene il valore di 1.143 che rappresenta, quindi, il valore del fabbisogno energetico medio annuo/UBA.

I suddetti valori determinati per le ovaiole e per i polli da carne possono essere espressi in *UF equivalenti* considerando che il valore energetico del mangime è simile a quello dell'orzo che per definizione è pari ad 1 unità foraggera/kg.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 15: *Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 15.1 *“Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”*

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2017

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Art. 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
(Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*;
<http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>)

Normativa nazionale:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017, n. 2490, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa allegati;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010, prorogato al 31/12/2015 con DGR n. 587 del 17/12/2013 ed ulteriormente prorogato al 31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AgEA Prot. OPRUM 26680 - Istruzioni Operative n° 14 del 27 marzo 2017 ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017;

Inoltre con decreto direttoriale n. 82 del 6 aprile 2017 è stata approvata e pubblicata la revisione alle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali, adottate con Decreto Regionale Dirigenziale n. 18 del 20.05.2016. Tali Disposizioni sono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che hanno aderito al bando 2016 della sottomisura 15.1 pubblicato con Decreto Direttoriale n. 18 del 20 maggio 2016 e ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientale", misura 11 "Agricoltura biologica", misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Campagna 2016*”.

Sono esclusi coloro che hanno ricevuto comunicazione di non ricevibilità della domanda e non sia in corso il riesame.

La ricevibilità delle domande di conferma per l'anno 2017 è condizionata all'esito dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali l'Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e valutazione.

Pertanto la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2017 non vincola questa amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016. La domanda di pagamento per l'anno 2017 resta inoltre condizionata all'inserimento e finanziabilità della domanda iniziale 2016 nell'eventuale graduatoria unica regionale che dovesse rendersi necessaria per l'insufficiente disponibilità finanziaria a coprire tutte le domande iniziali pervenute nel 2016.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 15.1.1: *Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima*

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.

Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

La tipologia di intervento si articola nelle seguenti 6 azioni:

- A1. Conservazione di radure.
- A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
- A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
- A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.
- A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio.
- A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle sanzioni.

Gli impegni devono essere assunti ed attuati:

- in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni e dei Regolamenti "A", "B" e "C" alla stessa allegati;
- nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- conformemente agli strumenti di pianificazione e gestione forestale (piano forestale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio);
- nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 giugno 2005;
- in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e pagamento;
- I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale;

- Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno. È escluso il comodato.

5. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016

AZIONE A1. CONSERVAZIONE DI RADURE

Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

Gli interventi di ripulitura dell'area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.

Pertanto gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

Obblighi

In nessun caso la radura può essere oggetto di coltivazione.

Rispetto delle regole di *condizionalità* definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Documentazione

Alla domanda pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie della/e radura/e;
 - georeferenziazione della/e radura/e (approssimativamente il centro di essa);
 - descrizione della radura: interna o ai margini del bosco/foresta, forma e dimensioni, vegetazione, presenza di rocce, piante isolate, nidi, specchi d'acqua, etc.;
 - rilievo fotografico della/e radura/e;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

Impegni

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l'alto fusto.

Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.

Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.9 dell'Allegato C alla L.R.11/96.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
 - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
 - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
 - almeno 6 anni per il faggio.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;

2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96 o, se più restrittivo, del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio) previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio*.

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombero delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie dell'area/sub-area da mantenere;
 - georeferenziazione dell'area/sub-area (approssimativamente il centro di essa);
 - individuazione della tipologia del punto morfologico caratteristico e sua descrizione;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

6. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di € 200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni sono previsti, come riportato nel bando di adesione per l'anno 2016, i seguenti premi:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00

A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

L'entità del premio è subordinata all'ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e pagamento;

7. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- (a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- (b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superfice iniziale e comunque non oltre 20 ettari;
- (c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché

non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In attuazione del presente avviso si presentano le domande di pagamento di conferma impegni, con tutta la documentazione prevista.

Le domande devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali detentori del fascicolo aziendale e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale, del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda.

La domanda e la documentazione tecnica ed amministrativa devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "PSR Campania 2014-2020 - Sottomisura 15.1 – Domande di conferma 2017".

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano all'ufficio ricevente (U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente).

L'Amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di una U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie forestale oggetto di richiesta di premio nel primo anno di adesione alla sottomisura.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: dq06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dq06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dq06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: dq06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dq06.uod19@pec.regione.campania.it

Per l'anno 2017 sono fissate le seguenti scadenze:

- **15 maggio 2017**, termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di sostegno/pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per

ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. **Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;**

- **31 maggio 2017**, termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. **Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;**
- **ore 12.00 del 7 luglio 2017**, termine ultimo per la consegna, ai competenti uffici, del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione prescritta, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata.

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 (privacy) si informa che i dati personali forniti e raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento del sostegno. Per ulteriori dettagli si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni generali per le misure a superficie.

10. ALLEGATI

All. A - Dichiarazione

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Interventi cofinanziati dal FEASR

SOTTOMISURA 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”
Domanda di conferma impegni anno 2017

Numero di domanda _____
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____, residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impresa/Comune _____ con sede
legale in _____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero
_____,
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

DICHIARA

- di essere consapevole che la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2017 non vincola l'amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016. La domanda di pagamento per l'anno 2017 resta inoltre condizionata all'inserimento e finanziabilità della domanda iniziale 2016 nell'eventuale graduatoria unica regionale che dovesse rendersi necessaria per l'insufficiente disponibilità finanziaria a coprire tutte le domande iniziali pervenute nel 2016;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sottomisura 15.1 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi;
- di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, incluse le disposizioni del Decreto del Mipaaf del 25 gennaio 2017 n° 2490 ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”

Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- ☐ (solo per i Comuni) di aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e ad approvarne il relativo elenco con provvedimento _____;
- ☐ che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.
- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

CONTESTUAMENTE SI IMPEGNA

- a) a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- b) a rispettare le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- c) a rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità.
- d) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- e) a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, alla Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- f) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda e a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Data.....

In fede